THERME MERAN
TERME MERANO

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI FUORI USO

Approvato con delibera CDA n. 64 del 19.12.2017

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità e le procedure per l'alienazione dei beni mobili di proprietà di proprietà di Terme Merano SpA.
2. Le procedure descritte nel presente Regolamento si ispirano a principi di efficienza, imparzialità, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Beni alienabili

In base all'art. 21 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2 i beni mobili possono essere alienati come segue:

1. I beni mobili da alienare vengono preferibilmente permutati con altri beni, che li sostituiscono. Qualora tali beni non vengano permutati, Terme Merano S.p.A. può alienarli tramite procedura negoziata. L'alienazione può essere effettuata a condizione che il Responsabile del reparto, sentito il Responsabile Amministrativo, dichiari i beni fuori uso e rilasci un parere di congruità sul prezzo.
2. I beni sopraindicati possono essere ceduti anche a titolo gratuito qualora i richiedenti siano istituti di beneficienza, enti pubblici, cooperative, associazioni e altre persone giuridiche senza fini di lucro, aventi sede nella provincia e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia.

Art. 3 – Valutazione

1. I beni da alienare sono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura del Responsabile del Reparto, mediante perizia di stima e previa verifica dell'attuale valore contabile. Per le valutazioni più complesse è possibile conferire apposito incarico all'esterno, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze professionali per la valutazione del bene.
2. La valutazione deve contenere i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato del bene.

THERME MERAN
TERME MERANO

Art. 4 – Procedura di gara

1. Il Responsabile per l'alienazione dei beni mobili di Terme Merano S.p.A. è la Direzione.
2. Terme Merano S.p.A. procederà con la pubblicazione sul suo sito Internet nella sezione Azienda trasparente/bandi di gara e contratti della documentazione di gara e quindi garantendo trasparenza e adeguata forma di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
3. Terme Merano S.p.A. procederà con diretta alienazione quando essa sia disposta nei confronti degli enti di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 5 – Offerte

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti di Terme Merano S.p.A. consegue all'aggiudicazione definitiva. Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte.
2. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite nella lettera d'invito, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
3. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il Terme Merano S.p.A.
4. La lettera di invito potrà prevedere una offerta percentuale minima in aumento.

Art. 6 – Contratto

1. La vendita di beni mobili è perfezionata attraverso scrittura privata tra la Direzione di Terme Merano S.p.A. e l'acquirente.

Art. 7 - Prezzo

1. L'acquirente deve pagare per intero ed in unica soluzione il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della negoziazione, entro il termine fissato dal RUP per la stipulazione del contratto.
2. In mancanza il contratto non verrà stipulato e si procederà ad una nuova procedura di gara.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dal primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.